

arca

Associazione Regionale
Cori d'Abruzzo



 **tornaconto&c.**
persone, servizi e soluzioni

**CORSO DI AGGIORNAMENTO:
LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE
E LA MODIFICA DEGLI STATUTI**

LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE

Legge Delega 106 del 06/06/2016 Riforma del Terzo settore

D.lgs 117 03/08/2017 Codice Terzo Settore:

- Lettera direttoriale Min.Lav.Pol.Sociali del 29/12/2017 Questioni di diritto transitorio
- Decreto correttivo D.Lgs 105 del 10/09/2018
- Legge 136 articolo 24-ter 17/12/2018 Disposizioni urgenti in materia fiscale e finanziaria
- Circolare ministeriale n.20 del 27/12/2018 sugli adeguamenti statutari
- Circolare ministeriale n.2 del 11/01/2019 obblighi di trasparenza e di pubblicità

D.lgs 111 03/07/2017 5x1000

D.lgs 112 03/07/2017 Impresa sociale – Decreto correttivo D.lgs 95 20/07/2018

D.lgs 40 06/03/2017 servizio civile universale – Decreto correttivo D.Lgs. 43
13/04/2018

Il Codice del Terzo Settore (CTS)

“È riconosciuto il valore e la funzione sociale degli enti del Terzo settore, dell'associazionismo, dell'attività di volontariato e della cultura e pratica del dono quali espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo, per il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale”
(art.2 CTS)

Sono Enti del Terzo Settore (ETS) art.4 co.1:

- le organizzazioni di volontariato (art.32 e s.s)
 - le associazioni di promozione sociale (art.35 e s.s)
 - gli enti filantropici (art.37 e s.s)
 - le reti associative (art.41 e s.s)
- } Disciplinate dal CTS
- le imprese sociali (D.lgs 112/2017)
 - le cooperative sociali (L.381/1991)
 - le società di mutuo soccorso (L.3818/1886)
 - le fondazioni (Libro I Codice Civile e Titolo IV del CTS artt. 20-31)
 - le associazioni riconosciute / non riconosciute, altri enti di carattere privato diversi dalle società

Non sono Enti del Terzo Settore (ETS)

Le amministrazioni pubbliche; le formazioni e le associazioni politiche; i sindacati, le associazioni professionali e di rappresentanza di categorie economiche, le associazioni di datori di lavoro; ad esclusione dei soggetti operanti nel settore della protezione civile ed i corpi volontari dei Vigili del fuoco delle Province autonome di Trento e Bolzano.

Gli enti religiosi

Agli Enti religiosi si applica il CTS solo per le attività di interesse generale con patrimonio separato e a condizione che adottino regolamento conforme e depositato nel RUNTS (art.4, co.3).

Nozione di Ente del Terzo Settore (ETS)

Gli ETS si costituiscono per il perseguimento, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento in via esclusiva o principale di una o più attività di interesse generale in forma di azione volontaria o di erogazione gratuita di denaro, beni o servizi, o di mutualità o di produzione o scambio di beni o servizi, ed iscritti al registro unico nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Attività di interesse generale (art.5)

Gli Enti del Terzo Settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Attività diverse (art.6)

Gli ETS possono esercitare attività diverse da quelle elencate nell'art.5 a patto che:

- l'atto costitutivo e lo statuto lo consentano;
- siano secondarie e strumentali rispetto a quelle di interesse generale;
- siano svolte secondo criteri e limiti definiti dal Min.Lav.Pol.Sociali + Min.Economia.

Il carattere secondario e strumentale di tali attività è documentato dall'organo di amministrazione, a seconda dei casi:

- nella relazione di missione;
- o con annotazione in calce al rendiconto per cassa;
- oppure nella nota integrativa al bilancio (art.13 co.6 del Dlgs. 117/2017, come modificato dal Dlgs. 105/2018).

Raccolta fondi

Art.7: Complesso delle attività e iniziative poste in essere da un ETS, **anche in forma organizzata e continuativa**, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, anche attraverso:

- richiesta di lasciti, donazioni e contributi di natura non corrispettiva;
- cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore;
- l'impiego di risorse proprie o di terzi (inclusi volontari e dipendenti).

In conformità a linee guida che saranno adottate con decreto del Min.Lav.Pol.Sociali.

Art.79 co.4 lettera a: I fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche effettuate **occasionalmente**, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi, in concomitanza di celebrazioni o campagne di sensibilizzazione.

Art.87 co.6: Il rendiconto annuale o bilancio d'esercizio deve contenere lo specifico rendiconto e relazione illustrativa delle raccolte pubbliche di fondi, da redigere entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio.

Destinazione del patrimonio e assenza di lucro (art.8)

- Deve essere destinato allo svolgimento dell'attività di interesse generale per l'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
- È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione.

Sono previste 5 presunzioni assolute di distribuzione indiretta di utili, nei casi di:

- corresponsione somme a organi sociali;
- compensi a lavoratori o collaboratori superiori del 40% a quelli previsti dai CCNL;
- interessi passivi superiori del 4% al tasso riferimento o di acquisto e/o cessioni di beni servizi a condizioni 'non di mercato'.

Scioglimento ente e devoluzione del patrimonio (art.9)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo...

- **chiesto il parere** positivo dell'ufficio RUNTS
- se non ci sono destinazioni diverse imposte dalla legge

...è devoluto ad altri ETS secondo le previsioni statutarie o dell'organo sociale competente o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

Il parere del RUNTS è reso entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuti in assenza o in difformità dal parere sono **nulli**.

Atto costitutivo e statuto (art.21)

L'atto costitutivo deve indicare:

- la denominazione dell'ente;
- l'assenza di scopo di lucro e le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale perseguite;
- l'attività di interesse generale che costituisce l'oggetto sociale;
- la sede legale e le eventuali sedi secondarie;
- l'eventuale patrimonio iniziale;
- le norme sull'ordinamento, l'amministrazione e la rappresentanza dell'ente;
- i diritti e gli obblighi degli associati, ove presenti;
- I requisiti per l'ammissione di nuovi associati, ove presenti, e la relativa procedura di ammissione;
- la nomina dei primi componenti degli organi sociali obbligatori;
- le norme sulla devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento o di estinzione;
- la durata dell'ente, se prevista.

Lo statuto deve indicare:

- le norme relative al funzionamento dell'ente (regole per CdA, assemblee, collegio sindacale o sindaco unico, approvazione del bilancio)

Costituisce parte integrante dell'atto costitutivo.

In caso di contrasto tra le clausole dell'atto costitutivo e quelle dello statuto prevalgono queste ultime.

Modifiche statuto per iscriversi al RUNTS:

gli enti che si adeguano alle disposizioni del CTS entro 18 mesi dall'entrata in vigore del Codice possono modificare gli statuti con le modalità previste per le assemblee **ordinarie** e la modifica è **esente** da imposta di registro (artt. 101 co.2 + 82 co.3).

ODV, APS e ONLUS sono subito “riconosciuti” come ETS se entro il 03/08/2019 adeguano lo statuto in linea con Codice. Nel frattempo applicano vecchia norma e dal 01/01/2018 possono utilizzare alcune nuove disposizioni del CTS.

Personalità giuridica (art.22)

Associazioni e fondazioni, in deroga al DPR 361/2000, possono acquisire la personalità giuridica iscrivendosi al RUNTS tramite il notaio, che verifica:

- i requisiti di ETS
 - il patrimonio minimo (€ 15.000 per associazioni, € 30.000 per fondazioni)
- e trasmette la documentazione al competente ufficio del RUNTS.

Se il notaio non ritiene sussistenti le condizioni per l'iscrizione ne dà comunicazione motivata entro 30 giorni ai fondatori/amministratori dell'ente.

L'ente può, entro 30 giorni dalla comunicazione del notaio, domandare all'ufficio competente del RUNTS di disporre l'iscrizione.

Se entro 60 giorni dalla presentazione della domanda il RUNTS non comunica ai richiedenti un diniego motivato o di integrare la documentazione o non provvede all'iscrizione, questa si intende **negata**.

Dell'ordinamento e dell'amministrazione

Se lo statuto non fornisce indicazioni sull'**ammissione nuovi soci** (art.23):

- è l'organo di amministrazione che delibera l'ammissione, la comunica e aggiorna il registro soci;
- entro 60 giorni comunica l'eventuale rigetto della domanda;
- entro 60 giorni l'interessato può chiedere che sull'istanza di rigetto si pronunci l'assemblea o un altro organo eletto.

Se lo statuto non fornisce indicazioni sull'**assemblea** (art.24):

- hanno diritto di voto i soci iscritti da almeno 3 mesi;
- il diritto di voto non può essere esercitato dal socio che abbia, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello dell'associazione;
- sono ammesse max 3 deleghe a socio con < 500 associati e max 5 deleghe con > 500 associati. La delega deve essere scritta;
- i documenti statutari possono prevedere l'intervento in assemblea mediante mezzi di telecomunicazioni, ma deve essere possibile identificare il socio.

L'assemblea (art.25)

Compiti **inderogabili** dell'assemblea (cioè non attribuibili ad altri organi):

- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, ove previsto, l'incaricato alla revisione legale dei conti;
- approva il bilancio;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati, se l'atto costitutivo o lo statuto non attribuiscono la relativa competenza ad altro organo eletto dalla medesima;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'ente;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge o dai documenti statutari alla sua competenza.

Enti con > 500 associati: possono prevedere lo svolgimento di assemblee separate nel rispetto dei principi di democraticità, pari opportunità ed uguaglianza.

L'organo di amministrazione (art.26)

Gli amministratori sono nominati dall'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori indicati nell'atto costitutivo.

Devono rispondere a specifici requisiti di:

- onorabilità;
- professionalità;
- indipendenza.

Entro 30 giorni dall'elezione, l'organo di amministrazione deve chiedere l'iscrizione al RUNTS indicando le generalità di ogni amministratore.

La comunicazione è **obbligatoria** anche in caso di modifiche (nuove elezioni, dimissioni, cooptazioni, ecc).

In materia di conflitto di interesse (art.24 CTS) si applica l'art.2475-ter del Codice Civile relativo agli amministratori delle SRL.

La responsabilità (art.28)

Gli amministratori, i direttori, i componenti dell'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti nelle associazioni (riconosciute e non riconosciute), e nelle fondazioni del Terzo Settore

RISPONDONO

nei confronti dell'ente, dei creditori sociali, del fondatore, degli associati e dei terzi, sulla base delle disposizioni del Codice Civile.

L'organo di controllo (art.30)

È obbligatorio quando siano superati, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale \geq 110.000 euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate \geq 220.000 euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità.

In caso di organo collegiale: almeno 1 dei componenti deve avere i requisiti richiesti dall'art.2397 del Codice Civile.

Compiti:

- vigilare sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- monitorare l'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attestare che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida.

I componenti possono:

- procedere ad atti di ispezione e controllo;
- chiedere informazioni/chiarimenti agli amministratori sull'andamento delle operazioni sociali e su determinati affari.

Il revisore legale dei conti (art.31)

È obbligatorio quando siano superati, per 2 esercizi consecutivi, 2 dei seguenti limiti:

- totale dell'attivo dello stato patrimoniale $\geq 1.100.000$ euro;
- ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate $\geq 2.200.000$ euro;
- dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 12 unità.

L'obbligo di nominare il revisore legale dei conti **viene nuovamente meno** se, per 2 esercizi consecutivi, i predetti limiti non vengono superati.

Il lavoro negli ETS (art.16)

I lavoratori degli Enti del Terzo Settore hanno diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello previsto dai contratti collettivi di cui all'art.51 del D.lgs. 81/2015.

Gli ETS danno conto del rispetto di tale parametro nel proprio bilancio sociale o, in mancanza, nella relazione di missione (di cui all'art.13, co.1).

Il volontario (artt.17-19)

L'attività di volontariato può essere esercitata in tutti gli ETS (ODV, APS, ONLUS, Coop.ve sociali, imprese sociali, ecc.):

- l'attività del volontario non può essere retribuita;
- la qualità di volontario è incompatibile con ogni forma di rapporto di lavoro retribuito (subordinato, autonomo o altro) con l'ente;
- non si considera volontario l'associato che occasionalmente coadiuvi gli organi associativi nello svolgimento delle loro funzioni;
- possono essere rimborsate “le spese effettivamente sostenute e documentate” durante la sua attività;
- divieto di effettuare rimborsi spese forfetari;
- possono essere rimborsate le spese anche a fronte di un'autocertificazione del volontario, purché:
 - \leq € 10 giornalieri e \leq € 150 mensili
 - tale rimborso deve essere previsto nel proprio statuto;

Assicurazione obbligatoria

- obbligo di assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività, nonché per responsabilità civile contro terzi;
- obbligo di tenere un apposito registro dei volontari.

La promozione del volontariato

Le Amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di promuovere la cultura del volontariato attraverso:

- attività scolastiche ed extra scolastiche da svolgere nelle scuole/università;
- crediti formativi da riconoscere ai volontari;
- riconoscimento delle competenze acquisite dai volontari.

OdV, APS e ONLUS

Organizzazioni di Volontariato (OdV) artt. 32-34

- la denominazione deve contenere Organizzazione di Volontariato o acronimo OdV;
- costituite da almeno 7 persone o da 3 OdV;
- possono aderire altri ETS non > al 50% delle OdV associate;
- attività di interesse generale in prevalenza a favore di terzi;
- avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associativi;
- prestatori di lavoro < 50% volontari;
- entrate: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti, rendite patrimoniali e raccolte fondi;
- gli amministratori sono scelti tra le persone fisiche associate e dagli enti associati;
- ai componenti degli organi sociali nessun compenso, solo rimborso spese documentato.

Associazioni di Promozione Sociale (APS) artt. 35-36

- la denominazione deve contenere Associazione Promozione Sociale o acronimo APS;
- costituite da almeno 7 persone o da 3 APS;
- possono aderire altri ETS non > al 50% delle APS associate;
- attività di interesse generale in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi;
- avvalendosi in modo **prevalente** dell'attività di volontariato dei propri associati o dalle persone aderenti agli enti associati;
- prestazioni di lavoro svolte anche da associati;
- il n. di lavoratori impiegati per l'attività < 50% n. volontari o 5% n. associati.

Per le OdV e APS, se successivamente alla costituzione il numero degli associati diviene inferiore a quanto previsto in via costitutiva (7 persone fisiche o 3 organizzazioni), esso deve essere integrato entro un anno, trascorso il quale l'OdV o l'APS sarà cancellata dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore se non formula richiesta di iscrizione in un'altra sezione del medesimo.

ONLUS

Con la piena attuazione della riforma del Terzo settore, la normativa sulle ONLUS verrà abrogata. Gli enti dovranno avviare l'iter per iscriversi al RUNTS.

Le reti associative (art.41)

Le Reti Associate sono:

- enti con 100 soci ETS o 20 fondazioni ETS;
- con sedi legali o operative in almeno 5 regioni o province autonome.

Svolgono:

- attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale.

Possono:

- predisporre modelli di statuto approvati dal Min.Lav.Pol.Sociali;
- assolvere all'obbligo di pubblicazione dei compensi degli amministratori degli ETS associati con entrate > 100.000 euro;
- fissare codici di comportamento con requisiti di eleggibilità degli amministratori;
- promuovere partenariati e protocolli d'intesa con Amministrazioni pubbliche e soggetti privati.

Le reti associative nazionali

Sono:

- enti con 500 soci ETS o 100 fondazioni ETS, con 100.000 soci persone fisiche;
- con sedi legali o operative in almeno 10 regioni o province autonome.

Svolgono:

- attività di coordinamento, tutela, rappresentanza, promozione o supporto degli ETS loro associati e delle loro attività di interesse generale.

In più:

- monitorano l'attività degli enti associati, anche rispetto al loro impatto sociale e redigono una relazione annuale al Consiglio naz.le del Terzo Settore;
- promuovono e sviluppano l'attività di autocontrollo e di assistenza tecnica nei confronti degli ETS associati. In particolare devono accertare:
 - sussistenza e permanenza dei requisiti per l'iscrizione al RUNTS;
 - perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
 - adempimento degli obblighi derivanti dalla registrazione al RUNTS.

Iscrizione al RUNTS (art.11)

Gli ETS (comprese le ONG, ai sensi dell'art.89, co.9) si iscrivono al RUNTS e **indicano gli estremi dell'iscrizione** negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni al pubblico.

Gli ETS che esercitano la propria attività esclusivamente o principalmente in forma di impresa commerciale sono soggetti anche all'iscrizione nel registro delle imprese.

Per le imprese sociali: l'iscrizione nell'apposita sezione del registro delle imprese vale anche come iscrizione al RUNTS.

La **denominazione sociale** deve contenere l'indicazione di Ente del Terzo Settore e/o l'acronimo ETS (art.12).

Tale indicazione deve essere riportata negli atti, corrispondenze e nelle comunicazioni.

Registro Nazionale Unico Terzo Settore (RUNTS) artt.45-54

È articolato in 7 sezioni:

- organizzazioni di volontariato;
- associazioni di promozione sociale;
- enti filantropici;
- imprese sociali, incluse le cooperative sociali;
- reti associative;
- società di mutuo soccorso;
- altri enti del Terzo Settore.

Nessun ente può essere iscritto contemporaneamente in 2 o più sezioni, escluse le reti ass.ve

Chi effettua l'iscrizione?

- legale rappresentante;
- rete associativa nazionale;
- notaio, in caso di acquisizione della personalità giuridica.

Dove?

- presso l'ufficio reg.le o provincia autonoma competente;
- per le reti associative: presso l'ufficio statale.

L'Ufficio Regionale del RUNTS entro 60 giorni verifica la sussistenza delle condizioni per la costituzione dell'ETS e per la sezione richiesta: iscrive l'ETS o respinge l'istanza o chiede integrazioni.

Decorsi 60 giorni dalla presentazione della **domanda, nel silenzio la stessa si intende accolta ('silenzio-assenso')**.

Contro il diniego è ammesso il ricorso al TAR competente.

Informazioni richieste per l'iscrizione:

- denominazione;
- forma giuridica;
- sede legale e sedi secondarie (se esistono);
- data costituzione;
- atto costitutivo e statuto;
- attività di interesse generale di cui all'art.5;
- codice fiscale e/o partita iva;
- possesso personalità giuridica e patrimonio;
- legale rappresentante;
- amministratori.

Informazioni da trasmettere per il **mantenimento** dell'iscrizione:

- rendiconto o bilancio
 - bilancio sociale (ricavi > 1 milione di €)
 - rendiconti raccolte fondi
 - variazioni dati
 - modifiche statutarie
 - delibere di trasformazione, fusione, scissione, scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione
- Vanno depositati entro il 30 giugno di ogni anno.
- Vanno comunicate entro 30 giorni.

Funzionamento:

- revisione triennale finalizzata alla verifica della permanenza dei requisiti;
- possibile migrazione di sezione;
- in caso di cancellazione va **devoluto** il patrimonio accumulato negli esercizi in cui si è stati iscritti.

Entrata in vigore:

- entro 1 anno dall'entrata in vigore del D.lgs. 117/17 il Min.Lav.Pol.Sociali definisce la procedura per l'iscrizione al RUNTS, la documentazione da presentare e la modalità di deposito degli atti;
- a partire dall'entrata in vigore di tale decreto, le Regioni e le Province autonome avranno 180 giorni per disciplinare i procedimenti per l'iscrizione e cancellazione degli enti;
- il RUNTS sarà operativo entro 6 mesi dalla predisposizione della struttura informatica.

Cosa succede prima che il registro sia operativo?

Continuano ad applicarsi le norme previgenti ai fini e per gli effetti derivanti dall'iscrizione degli enti nei vari registri.

Trasmigrazione:

- i dati degli enti già iscritti ai registri delle OdV e APS vengono automaticamente
- iscritti al RUNTS;
- entro 180 giorni gli uffici richiedono agli enti informazioni/documenti mancanti;
- l'omessa trasmissione entro 60 giorni comporta la mancata registrazione al
- RUNTS;
- fino al termine della verifica dei requisiti, gli enti continuano a beneficiare dei diritti derivanti dall'iscrizione al vecchio registro.

Periodo transitorio fino all'operatività del RUNTS

(Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali,
Lettera direttoriale 29/12/2017 – Circolare 20 27/12/2018)

Gli ETS costituiti **dopo** il 03/08/2017 sono tenuti a conformarsi sin dall'origine alle nuove disposizioni del CTS, purché esse siano applicabili in via diretta e immediata.

Il nuovo acronimo 'ETS' potrà essere previsto nella denominazione sociale, ma non sarà spendibile nei rapporti con i terzi negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico.

Durante il periodo transitorio antecedente alla futura concreta operatività del RUNTS, OdV, APS ed ONLUS potranno continuare ad utilizzare tali acronimi se iscritti ai relativi registri di settore.

Le associazioni di promozione sociale, le organizzazioni di volontariato, le Onlus e le imprese sociali devono apportare modifiche al proprio statuto per adeguarlo alle nuove prescrizioni. Le scadenze sono:

- 20/01/2019 per le imprese sociali;
- 03/08/2019 per le APS, OdV e ONLUS.

Entro il medesimo termine: “esse possono **modificare i propri statuti** con le modalità e le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria” (art.101 co.2 CTS).

La circolare ministeriale 20/2018 ribadisce quanto previsto dall’art.101 co.2 del CTS (approvato con D.lgs.105/2018), ossia che alcune tipologie di modifica possono essere deliberate dall’assemblea ordinaria dei soci, mentre altre tipologie di modifica devono essere deliberate da un’assemblea straordinaria appositamente convocata.

Dal 1 gennaio 2018 sono in vigore per le ONLUS-ODV-APS iscritte ai registri ad oggi (art.104 co.1):

- art.77 titoli di solidarietà;
- art.78 social lending;
- art.81 social bonus;
- art.82 imposte indirette e tributi;
- art.83 erogazioni liberali;
- art.84 co.2 redditi da immobili esenti da UNICO (per OdV);
- art.85 co.7 redditi da immobili esenti da UNICO (per APS);
- art.102 co.1 lettere e,f,g riferite alle ONLUS.

Per tutti gli altri ETS le disposizioni dell'art.104 co.1 saranno in vigore all'operatività del RUNTS.

Misure di sostegno alle attività degli ETS (artt.67-71)

Gli ETS in occasione di manifestazioni e iniziative **temporanee**, nel rispetto dei principi di trasparenza, pluralismo e uguaglianza possono:

- utilizzare mobili e immobili degli enti pubblici in modo non oneroso;
- solo per il periodo di svolgimento di tali manifestazioni, somministrare alimenti e bevande, previa segnalazione di inizio attività (SCIA).

I locali dove gli ETS svolgono le attività **istituzionali** “sono compatibili con tutte le destinazioni d'uso omogenee....indipendentemente dalla destinazione urbanistica” (fino ad oggi solo per APS).

Finanziamenti europei

Lo Stato, le Regioni e le Province autonome promuovono iniziative per favorire l'accesso degli ETS ai finanziamenti europei, in particolare a quelli del Fondo sociale europeo (FSE), per progetti finalizzati al raggiungimento delle finalità istituzionali.

Rapporti tra ETS e la Pubblica amministrazione (PA)

artt.55-57

Gli ETS devono essere coinvolti dalle Amministrazioni pubbliche nella **co-programmazione e co-progettazione** delle politiche sociali, anche tramite accreditamento di servizi che vanno a soddisfare i bisogni sociali.

Convenzioni tra PA, OdV e APS: sono possibili solo se gli ETS sono iscritti da almeno 6 mesi nel RUNTS.

OdV e APS hanno accesso a credito agevolato nell'ambito di convenzioni con le PA se hanno ottenuto l'approvazione di uno o più progetti inerenti alle finalità istituzionali.

Trasporto sanitario di emergenza: affidamento in convenzione alle OdV iscritte da almeno 6 mesi al RUNTS, aderenti ad una Rete Associativa, accreditate ai sensi della normativa regionale esistente.

Controlli: potranno essere effettuati anche dalle PA che erogano risorse finanziarie o concedono l'utilizzo di beni immobili o strumentali agli ETS per lo svolgimento delle attività statutarie di interesse generale.

Le scritture contabili e il bilancio (art.13)

Il bilancio è formato da:

- lo stato patrimoniale;
- il rendiconto gestionale;
- la relazione di missione.

La relazione di missione illustra:

- le voci di bilancio;
- l'andamento economico e finanziario dell'ente;
- le modalità di perseguimento delle finalità statutarie;
- il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art.6 (attività diverse).

Gli ETS con proventi < 220.000 euro: possono redigere il bilancio nella forma del **rendiconto per cassa**.

Sia il rendiconto che il bilancio vanno redatti secondo modulistica definita dal Min.Lav.Pol.Sociali e vanno **depositati** al RUNTS.

Trasparenza e rendicontazione sociale (art.14)

Gli ETS con proventi > 1 milione di euro devono:

- redigere il bilancio sociale;
- depositarlo c/o il RUNTS;
- pubblicarlo sul proprio sito internet.

Gli ETS con proventi > 100.000 euro devono:

- pubblicare **annualmente** nel proprio sito internet (o in quello della rete associativa di appartenenza) gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e agli associati.

Obblighi di pubblicità e trasparenza per i contributi pubblici

Le associazioni devono pubblicare attraverso il proprio sito internet i contributi e corrispettivi ricevuti dagli Enti Pubblici con importo superiore ai 10 mila euro.

L'adempimento decorre dal 2019 (28/02/2019) sui contributi del 2018.

Libri sociali obbligatori (art.15)

Tutti gli ETS devono tenere i seguenti libri sociali **obbligatori**:

- libro degli associati/aderenti;
- registro dei volontari;
- libro dei verbali delle assemblee;
- libro dei verbali dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo e di eventuali altri organi sociali.

Il regime fiscale degli ETS

Le disposizioni fiscali contenute nel Titolo X CTS si applicano dal periodo d'imposta successivo a quello in cui sarà rilasciata l'autorizzazione della Commissione Europea e, comunque, non prima del periodo d'imposta successivo a quello di operatività del RUNTS (art.104 D.lgs. 117/2017).

Disposizioni in materia di imposte sui redditi (art.79)

Le attività di interesse generale sono considerate non commerciali quando sono svolte a titolo gratuito o dietro versamento di corrispettivi che non superino i **costi effettivi** per ciascun periodo di imposta e per non oltre due periodi di imposta consecutivi.

Le entrate delle attività non commerciali sono:

- i contributi;
- le sovvenzioni;
- le liberalità;
- le quote associative dell'ente.

Le attività sono non commerciali qualora i ricavi non superino di oltre il 5% i costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre due periodi d'imposta consecutivi”.

Attività non commerciali ai fini IRES

- le attività accreditate o contrattualizzate (gare di appalto) o convenzionate con la Pubblica Amministrazione (italiana e straniera);
- la ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente dagli Enti del terzo settore o affidata ad un'università o altri organismi di ricerca;
- le raccolte pubbliche di fondi **occasional**i in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- i contributi e apporti dalla Pubblica Amministrazione;
- le attività degli Enti del Terzo Settore nei confronti di associati, familiari e conviventi degli stessi in conformità alle finalità istituzionali dell'ente.
- Le somme versate dagli associati a titolo di quote o contributi associativi.

Perdita della qualifica di ente non commerciale

- “indipendentemente dalle previsioni statutarie”, gli ETS assumono la qualifica di enti commerciali qualora i “proventi delle attività di interesse generale svolte in forma di impresa” e delle attività diverse **superano nel medesimo periodo di imposta** “le entrate derivanti da attività non commerciali”;
- il mutamento della qualifica di ente commerciale opera a partire dal periodo d'imposta in cui l'ente assume natura commerciale;
- si considerano commerciali anche i corrispettivi (che **superano i costi effettivi**) richiesti agli associati.

Regime forfettario generale degli ETS (art.80)

Regime forfettario di determinazione del reddito, avente carattere opzionale per le attività commerciali svolte (in modo non prevalente o secondario) dagli ETS di natura non commerciale.

Attività di prestazione di servizi:

- ricavi fino a 130.000 euro → coefficiente 7%
- ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro → coefficiente 10%
- ricavi oltre 300.000 euro → coefficiente 17%

Altre attività:

- ricavi fino a 130.000 euro → coefficiente 5%
- ricavi da 130.001 euro a 300.000 euro → coefficiente 7%
- ricavi oltre 300.000 euro → coefficiente 14%

L'accesso al regime forfettario si esercita:

- in dichiarazione annuale;
- comunicazione inizio attività;
- ha durata minima triennale.

L'esercizio della revoca:

- dichiarazione dei redditi;
- a decorre dall'inizio dell'anno d'imposta nel corso del quale la dichiarazione è presentata.

Viene esclusa l'applicabilità degli studi di settore, dei parametri e degli indici sistematici di affidabilità.

Agevolazioni relative alle imposte indirette e tributi locali (art.82)

- esenzione IMU–TASI per gli immobili destinati ad attività non commerciali;
- esenzione da imposta successioni, donazioni e ipotecaria catastale per trasferimenti a titolo gratuito;
- applicazione in misura fissa delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per trasferimenti di beni immobili o per gli atti traslativi/costitutivi di diritti reali immobiliari di godimento in favore degli ETS e imprese sociali;
- imposte di registro, ipotecaria e catastale fisse per gli atti costitutivi e le modifiche statutarie, comprese le operazioni di fusione, scissione o trasformazione;
- esenzione imposta di bollo per atti e documenti posti in essere o richiesti dagli ETS;
- esenzione dall'imposta sugli intrattenimenti;
- esenzione delle tasse sulle concessioni governative;
- esenzione imposta di registro per gli atti costitutivi e quelli connessi allo svolgimento delle attività delle OdV (D.lgs 105/2018).

I nuovi incentivi alle erogazioni a favore degli ETS

Social Bonus (art.81)

Credito d'imposta spettante a coloro che effettuano erogazioni liberali in denaro a favore degli ETS non commerciali che investono nel recupero di beni immobili inutilizzati o confiscati alla criminalità ed è pari:

- al 65% per le erogazioni effettuate da persone fisiche, nel limite del 15% del reddito imponibile o del 5 per mille dei ricavi annui per i titolari di reddito d'impresa;
- al 50% per le erogazioni liberali effettuate da enti o società, nel limite del 5 per mille dei ricavi annui o del 15% del reddito imponibile per gli enti non commerciali.

Il credito d'imposta è ripartito in tre quote annuali di pari importo.

Per i soggetti titolari di reddito d'impresa è utilizzato in compensazione mediante il Modello F24 e non rileva ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP.

Detrazioni e deduzioni per erogazioni liberali (art.83)

Persone fisiche

Detrazione IRPEF pari al **30% delle erogazioni liberali** in denaro favore degli ETS, per le OdV detrazione pari al 35% per erogazioni liberali in denaro o in natura.

Per un importo complessivo in ciascun periodo d'imposta non superiore a 30.000 euro.

Persone fisiche, enti e società

Liberalità in denaro o in natura deducibile dal reddito complessivo netto dal soggetto erogatore nel limite del 10% del reddito complessivo dichiarato.

Qualora la deduzione sia di ammontare superiore al reddito complessivo dichiarato, l'eccedenza può essere computata in aumento dell'importo deducibile dal reddito complessivo dei periodi di imposta successivi, ma non oltre il quarto.

Detrazione del 19% dei contributi associativi per un importo max € 1.300 versati alle società di mutuo soccorso.

Regime fiscale delle Organizzazioni di Volontariato e degli Enti filantropici (art.84)

Non sono commerciali le attività svolte senza l'impiego di mezzi organizzati professionalmente per fini di concorrenzialità sul mercato:

- **la vendita di beni acquisiti da terzi a titolo gratuito**
 - a fini di sovvenzione;
 - a condizione che la vendita sia curata direttamente dall'organizzazione senza alcun intermediario.
- **la cessione di beni prodotti** dagli assistiti e dai volontari sempreché la vendita dei prodotti sia curata direttamente dall'OdV senza alcun intermediario;
- **l'attività di somministrazione di alimenti e bevande** in occasione di raduni, manifestazioni, celebrazioni e simili a carattere occasionale.

NO IRES per redditi degli immobili (art.84 co.2)

Per i redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale. Estesa anche alle OdV trasformatesi in Enti filantropici e iscritte nell'apposita sezione del RUNTS.

Regime fiscale delle Associazioni di Promozione Sociale (art.85)

**Attività
non commerciali**

In diretta attuazione degli scopi istituzionali effettuate verso corrispettivi specifici nei confronti di:

- associati e loro familiari conviventi, o associati di altre associazioni che svolgono la stessa attività e fanno parte di un'unica organizzazione (locale o nazionale) ;
- enti composti in misura non inferiore al 70% da ETS.

Cessioni di **proprie pubblicazioni** verso pagamento di corrispettivi specifici per attuare gli scopi istituzionali.

Vendita, effettuata senza l'intervento di intermediari, di **beni acquisiti da terzi a titolo gratuito** a fini di sovvenzione e senza l'impiego di mezzi organizzati

Entrate non commerciali per le APS con riconoscimento ministeriale

Corrispettivi specifici per:

- la somministrazione di alimenti o bevande effettuata presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale da bar e esercizi similari;
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici.

A quali condizioni?

- le attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli associati e dei familiari conviventi;
- non ci si avvalga di alcun strumento pubblicitario o comunque di diffusione di informazioni a soggetti terzi, diversi dagli associati.

ISI: le quote e contributi corrisposti dai soci non concorrono alla formazione della base imponibile dell'imposta sugli intrattenimenti

IRES: NO per redditi degli immobili destinati in via esclusiva allo svolgimento di attività non commerciale.

Regime forfettario per le attività commerciali svolte dalle APS e OdV (art.86)

Limite dei € 130.000 di ricavi (percepiti nel periodo di imposta precedente)

IRES applicazione del coefficiente di redditività:

- 1% dell'ammontare dei ricavi percepiti per le OdV;
- 3% dell'ammontare dei ricavi percepiti per le APS.

Adempimenti contabili

- esonero di registrazione e di tenuta delle scritture contabili;
- obbligo della conservazione dei documenti emessi e ricevuti.

Adempimenti IVA

Ai fini IVA non viene esercitata la rivalsa di imposta per le operazioni nazionali. Per quelle internazionali si farà riferimento alla normativa vigente.

Gli enti che applicano detto regime “**non hanno diritto alla detrazione della imposta sul valore aggiunto** assolta, dovuta o addebitata sugli acquisti”.

Di conseguenza vi sarà anche **l'esonero dalla presentazione della dichiarazione IVA.**

Obbligo di:

- numerare e conservare le fatture di acquisto;
- certificazione dei corrispettivi e di emissione di fattura.

Esonero dall'obbligo di operare le ritenute alla fonte, ma si deve indicare in dichiarazione il codice fiscale e l'importo pagato.

Agevolazioni: esclusione dall'applicazione di studi di settore ed sistematici di Affidabilità.

Il regime forfettario **cessa a partire dal periodo di imposta successivo a quello in cui venga meno la condizione per l'accesso.**

Scritture contabili: obblighi fiscali (art.87)

Gli ETS non commerciali di cui all'art.79 co.5 che non applicano il regime forfetario di cui all'art.86 a pena benefici fiscali devono:

- redigere scritture contabili cronologiche analitiche;
- redigere un bilancio (art.13):
 - situazione patrimoniale;
 - situazione economica distinguendo le attività diverse (art.6) da quelle di interesse generale (art.5).

Obbligo di conservare le scritture e la documentazione.

Per gli ETS (esclusi OdV e APS) che nell'esercizio precedente hanno conseguito proventi inferiori a 220.000 euro possono tenere per l'anno successivo il rendiconto per cassa

Contabilità separata in presenza di attività commerciale.

Gli ETS:

- non sono soggetti all'obbligo di certificazione dei corrispettivi con ricevuta o scontrino fiscale;
- fermi restando tutti gli altri obblighi IVA.

Raccolte fondi (tutti ETS compresi OdV e APS) devono:

- redigere il **rendiconto con relazione illustrativa**, che riepiloghi in modo chiaro e trasparente le entrate e le spese relative a ciascuna delle celebrazioni, ricorrenze e campagne di sensibilizzazione;
- inserire il rendiconto delle raccolte fondi **all'interno del bilancio o del rendiconto annuale.**

Controllo, vigilanza e monitoraggio degli ETS (art.90-97)

Controllo da parte “RUNTS”

- la sussistenza e la permanenza dei requisiti necessari all'iscrizione al RUNTS;
- il perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale;
- l'adempimento degli obblighi derivanti dall'iscrizione al RUNTS;
- il beneficio di avvalersi delle agevolazioni fiscali e del 5x1000 derivanti dall'iscrizione al RUNTS;
- il corretto impiego delle risorse pubbliche, finanziarie e strumentali, ad essi attribuite.

Controlli fiscali sugli ETS

- l'amministrazione finanziaria attiverà controlli in relazione alle disposizioni fiscali di cui al titolo X del CTS;
- i requisiti di ETS: verificare la sussistenza dei requisiti necessari per l'iscrizione al RUNTS;
- il rispetto delle disposizioni in materia di distribuzione indiretta degli utili, di devoluzione del patrimonio, di bilancio, di libri sociali, di formazione delle associazioni e di funzionamento dell'assemblea delle stesse;
- spettanza delle "agevolazioni fiscali ETS" iscritti al RUNTS;
- disconoscimento status ETS: trasmissione all'ufficio del RUNTS di elementi utili ai fini della eventuale cancellazione dell'ETS dal Registro medesimo;
- rapporti con RUNTS: attività di scambio di informazioni tra gli uffici del RUNTS e dell'amministrazione finanziaria.

Vigilanza Min.Lav.Pol.Sociali sugli ETS

La funzione di vigilanza è finalizzata a verificare il funzionamento del sistema di registrazione degli ETS e del sistema dei controlli al fine di assicurare i principi di uniformità tra i registri regionali all'interno del RUNTS e una corretta osservanza della disciplina prevista dal CTS.

LA RIFORMA DEL 5x1000 (D.lsg 111/2017)

Principali novità

- estensione della platea dei destinatari: ETS iscritti al RUNTS;
- nuove modalità di riparto delle scelte non espresse e dell'importo minimo erogabile;
- saranno modificate le modalità di ripartizione delle mancate scelte (inoptate) da parte dei contribuenti, che finora sono state divise in proporzione alle scelte ricevute.

Norme sulla trasparenza

- obbligo di redigere un rendiconto con relazione illustrativa che descrivano la destinazione e l'utilizzo delle somme ricevute;
- trasmissione del rendiconto e relazione entro 30 giorni all'amministrazione erogatrice del contributo;
- pubblicazione sul proprio sito web degli importi percepiti e del rendiconto, dandone comunicazione all'amministrazione erogatrice.

L'amministrazione erogatrice pubblica entro 90 giorni dalla erogazione del contributo, sul proprio sito web, gli elenchi dei soggetti ai quali è stato erogato il contributo.

QUALE FUTURO PER LE ASSOCIAZIONI “GENERICHE” DOPO LA RIFORMA?

Cosa succede agli enti che non sono né APS né OdV né ONLUS? Per esempio:

- associazioni culturali:
 - bande musicali;
 - corali;
 - compagnie di teatro amatoriale;
- pro loco;
- ex associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività non più riconosciute dal CONI.

Iscriversi o non iscriversi nel RUNTS?

La non iscrizione comporta l'esclusione da tutti i benefici contabili e fiscali e da tutte le nuove misure di sostegno previste dal CTS.

Legislazione speciale:

- Associazioni di Promozione Sociale (Legge 383/2000)
 - Organizzazioni di volontariato (Legge 266/1991)
 - Onlus (Art. 10 - 29 D.lgs 460/1997 – Art. 150 TUIR)
- } Abrogate
Codice del Terzo Settore
art.102 comma 1-2

Disciplina fiscale

Art.89 Codice Terzo Settore: “ agli enti del terzo settore non si applicano”:

- art.148 comma 3 TUIR (de-commercializzazione delle quote di presenza pagate dagli associati e tesserati);
- regime fiscale agevolato L.398/1991.

Agli ETS non si applica il modello EAS (art.94 comma 4 CTS).

Modifiche al Codice Civile: art. 42 bis “Trasformazione, scissione e fusione” (art.98 CTS).

Art.67 co.1 lettera m, compensi direttori artistici e tecnici dilettanti???

Per chi non si iscrive al RUNTS quale normativa?

- Codice Civile
 - associazioni riconosciute e fondazioni (artt. 14-35)
 - associazioni non riconosciute e comitati (artt. 36-42)
- art.143 TUIR
- art.145 TUIR regime forfetario
- art.148 TUIR (tranne il comma 3)
- IVA art.4 comma 4 DPR 633/72

Obbligo invio modello EAS

Come scegliere il settore del RUNTS?

- scopo dell'associazione
- attività svolte
- Entrate (corrispettivi specifici, contributi pubblici, ecc.)
- partita Iva

Adeguamento statuti

Prima di scrivere bisogna fare un'analisi approfondita degli statuti, ma ancora di più capire dove connotarsi in riferimento alle regole previste in materia di Ente del Terzo Settore:

- quale è l'inquadramento attuale dell'ente;
- quali sono le agevolazioni di cui l'ente attualmente gode;
- quali sono le implicazioni connesse al mancato inquadramento quale ETS;
- quali sono le modalità e i termini da osservare per rendere l'ente qualificabile come ETS senza soluzione di continuità rispetto allo status precedente;
- quali sono le modifiche statutarie imprescindibili ed inderogabili per diventare ETS.

LA FATTURAZIONE ELETTRONICA PER GLI ENTI NON PROFIT

Dal 01/01/2019 tutte le fatture emesse e ricevute tra soggetti operatori IVA, compresi gli enti associativi, residenti o stabiliti (stranieri) in Italia, dovranno essere solo elettroniche.

La fattura elettronica è un documento informatico trasmesso per via telematica al Sistema di Interscambio (SdI) e da questo recapitato al soggetto ricevente.

Le associazioni dotate di partita IVA possono continuare a certificare i corrispettivi con ricevuta o scontrino fiscale per le seguenti attività:

- gestione mensa a favore dei soci;
- associazioni in regime 398/1991 per prestazioni per cui non sia obbligatorio emettere la fattura:
 - organizzazione di attività corsistiche aperte anche a non soci per le quali incassa dai partecipanti un contributo-corrispettivo.

Prima di emettere la fattura

Il fornitore dovrà recuperare i dati dei propri clienti e inserirli nel portale della fatturazione elettronica. Nel dettaglio dovrà:

- inserire i dati del cliente (cessionario/committente), ricordandosi di compilare sempre il campo “Codice Destinatario” con il codice di 7 cifre alfanumerico che avrà ricevuto dal cliente;
- inserire l’indirizzo telematico dove recapitare le fatture;
- se il cliente non comunica alcun indirizzo telematico, ovvero è un consumatore finale, oppure un operatore in regime di vantaggio o forfettario, sarà sufficiente compilare solo il campo “Codice Destinatario” con il valore “0000000” (7 zeri).

Enti esonerati

Esonero dall’obbligo della fattura elettronica per le associazioni:

- che hanno optato per il regime 398/1991
- e che nel periodo d’imposta precedente hanno conseguito proventi da attività commerciali per un importo non superiore a € 65.000.

Enti associativi con solo codice fiscale

Non sono obbligati alla fatturazione elettronica.

Quindi non hanno l'obbligo di dotarsi di un indirizzo telematico (PEC o codice destinatario) dove ricevere la fattura.

Il fornitore-cedente-prestatore dovrà consegnare all'ente una copia della fattura in formato analogico o informatico, informando che la stessa fattura è disponibile in formato elettronico sul sito dell'Agenzia delle Entrate.

Il cedente/fornitore dovrà compilare il codice destinatario con il valore "0000000" (7 zeri) e rilasciare all'ente una copia su carta (o inviarla via mail) della fattura inviata al SdI comunicandogli che potrà consultare e scaricare l'originale della fattura elettronica nella sua area riservata del sito internet dell'Agenzia delle Entrate.

Attenzione: per le fatture elettroniche emesse nei confronti della Pubblica Amministrazione restano valide le disposizioni e le regole tecniche di cui al D.M. 3.04.2013, n. 55.

GRAZIE PER L'ATTENZIONE!

Germana Pietrani Sgalla per



342.9278552



tornacontoec



segreteria@tornacontoec.it



@tornacontoec



tornacontoec



tornaconto&c.



www.tornacontoec.it



tornacontoec. Ancona